

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Prof. Avv. Pietro Sirena	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Vincenzo Meli	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Diego Corapi	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Prof. Avv. Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 31/10/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

## FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

-il 29 ottobre 2012, avrebbe ottenuto dalla banca resistente un fido da utilizzare come scoperto di conto corrente fino all'importo massimo di € 50.000,00, il quale sarebbe stato garantito dal pegno della somma di € 30.000,00, depositata su un altro conto corrente presso la suddetta banca; -sarebbe stato convenuto tra le parti che sulla somma utilizzata il ricorrente avrebbe corrisposto gli interessi debitori al tasso annuale del 7% e una commissione trimestrale dello 0,25%; -la banca resistente non gli avrebbe tuttavia mai consegnato il contratto; -soltanto nei primi giorni del 2013, avendo ricevuto dalla banca resistente il documento di sintesi di fine anno, il ricorrente avrebbe appreso che in realtà il tasso degli interessi debitori sarebbe stato del 14% e le commissioni trimestrali sarebbero state dello 0,50%; -a seguito delle sue contestazioni, la banca resistente gli avrebbe riaccreditato la somma di € 200,00, come risulterebbe anche dall'estratto conto successivamente inviatogli.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che:

-la banca resistente sia condannata a ripristinare le condizioni di contratto convenute tra le parti, ossia il tasso debitore annuo del 7% sullo scoperto di conto corrente e una commissione trimestrale dello 0,25% a decorrere dal 29 ottobre 2012, e per l'effetto sia condannata a restituirgli le somme addebitate in eccesso sul suo conto corrente; -la banca resistente sia condannata a inviargli una copia del contratto di affidamento contenente le clausole e le condizioni che lo disciplinano.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-il 9 ottobre 2012, avrebbe rilasciato al ricorrente il documento di sintesi, nel quale sarebbe riportato un «*Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate*» del 9,50% e sarebbero previste «*Commissioni sugli affidamenti*» nella misura dello 0,50%; -successivamente, il 31 dicembre 2012, mediante il documento di sintesi al quale il ricorrente ha fatto espressamente riferimento, gli sarebbe stato comunicato che, nel frattempo, il «*Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate*» sarebbe variato dal 9,50% al 14%; -a seguito delle contestazioni del ricorrente, il direttore della filiale competente avrebbe deciso di stornare dagli addebiti sul conto corrente del ricorrente la somma di € 200,00, tenuto conto che, sebbene la banca resistente avesse il diritto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto, la variazione di cui si tratta sarebbe avvenuta nelle immediatezze della concessione del fido; -sarebbe stato tuttavia chiarito al ricorrente che tale concessione bonaria non avrebbe in alcun modo precluso per il futuro l'applicazione delle nuove condizioni contrattuali che gli erano state comunicate con il documento di sintesi; -sarebbe stata pertanto osservata la massima trasparenza delle condizioni economiche applicabili al contratto stipulato dal ricorrente, sia nella fase genetica della sua stipulazione, che in quella della sua esecuzione; -posto che il documento di sintesi consegnato al ricorrente al momento della stipulazione del contratto avrebbe preveduto un tasso annuale degli interessi debitori del 9,5%, egli avrebbe anzi beneficiato di condizioni economiche più vantaggiose, posto che, come si evincerebbe dalla documentazione depositata innanzi a questo Arbitro, dal 20 febbraio 2013 gli sarebbe stato applicato il tasso del 9%.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia rigettato, perché infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Invertendo per ragioni di natura logica l'ordine delle domande proposte dal ricorrente, questo Arbitro dichiara anzitutto cessata la materia del contendere per quanto riguarda l'esibizione da parte della banca resistente di una copia del contratto di apertura di credito contenente le clausole e le condizioni applicabili. Alle controdeduzioni è stata infatti allegata come doc. 1 dalla banca resistente, una copia del documento di sintesi datato 29 ottobre 2012 e sottoscritto dal ricorrente, nel quale sono analiticamente riportate le clausole e le condizioni applicabili al rapporto contrattuale di cui si tratta.

Passando ora alle domande di condanna, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, t.u.b., la clausola dei contratti a tempo indeterminato che attribuisca a una banca il diritto di modificare unilateralmente le condizioni applicabili deve essere specificamente approvata dal cliente. Nel presente giudizio, non è stato tuttavia depositato dalla banca resistente alcun documento contrattuale nel quale il ricorrente abbia specificamente approvato una clausola del genere.

Sebbene il rilievo che precede sia assorbente ai fini del presente giudizio, per scrupolo si rileva che la banca resistente non ha neppure allegato, e tanto meno provato di aver comunicato al ricorrente il giustificato motivo che è richiesto dall'art. 118, 1° comma, t.u.b. per l'esercizio del *ius variandi*, e neppure di aver rispettato il procedimento negoziale che è a tal fine prescritto dall'art. 118, 2° comma, t.u.b., il quale richiede l'invio di una comunicazione contenente con caratteri evidenziati la formula «*Proposta di modifica unilaterale del contratto*», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 118, 3° comma, t.u.b., le variazioni contrattuali unilateralmente decise dalla banca resistente sono inefficaci, se sfavorevoli al ricorrente.

Questo Arbitro ordina pertanto alla banca resistente di effettuare i conteggi necessari al fine di determinare l'ammontare degli interessi corrispettivi e delle commissioni trimestrali che il ricorrente avrebbe dovuto pagare in base alle condizioni riportate nel documento di sintesi datato 29 ottobre 2012 e sottoscritto dal ricorrente, condannandola a restituirgli l'eventuale differenza che gli sia stata a tale titolo addebitata sul conto corrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della variazione unilaterale apportata alle condizioni contrattuali, con le conseguenze di cui in motivazione; dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di documentazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

IL CASO.it  
Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS